

REP. 17706/13

SENT. 19605/13
CRO. 1881/13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

- Tribunale di Roma -

Il Giudice Unico di Roma, sezione civile IV bis, [redacted], ha pronunciato la seguente

[Handwritten mark]

n. 53489 SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 44992 Ruolo Affari Esecutivi dell'anno 2010

TRA

[redacted] rappresentata e difesa, per procura in calce all'atto di citazione, dall'avv.to Dalila Loiacono, elettivamente domiciliata in Roma, via Val Varaita, n. 8 presso lo studio del difensore

ATTRICE

E

Equitalia Gerit s.p.a., ora Equitalia Sud s.p.a., Agente della Riscossione per la Provincia di Roma, rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.to Stefania Di Stefani ed elettivamente domiciliata in Roma, via Lucrezio Caro, n. 62

CONVENUTA

OGGETTO : giudizio di merito a seguito di opposizione agli atti esecutivi.

Conclusioni per la parte attrice opposta: come da verbale di udienza del 12.03.2013

Conclusioni per la convenuta opponente: come da verbale di udienza del 12.03.2013

FATTO E DIRITTO

L'art. 57 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 secondo cui *non sono ammesse: 1) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni; 2) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.*

[Handwritten mark]

Inoltre detta norma statuisce che se è proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione.

L'opponente deduce, tra l'altro, la nullità della notificazione delle cartella esattoriali assunte a presupposto dell'esecuzione e attinenti al mancato pagamento di contributi IVS, ovvero di quei contributi che si versano all'Inps a fini pensionistici.

La parte opposta, pur costituitasi in giudizio, non ha assolto al proprio onere probatorio atteso che non ha prodotto in giudizio i ruoli autentici (costituenti titolo esecutivo) ma solo delle fotocopie prive di valore giuridico in base al citato articolo 57 DPR 73 che testualmente permette il deposito in copia dei soli atti di esecuzione.

Quanto alla notifica delle cartelle esattoriali, la cui natura giuridica è ormai assimilata agli atti di precetto per orientamento della S.C., occorre rilevare che il deposito in copia fotostatica delle "relate" non permette al giudicante di accertare la ritualità

delle notificazioni eseguite, essendo necessario a tal fine il deposito dei documenti originali.

Dunque, Equitalia Sud s.p.a. non ha assolto al proprio onere probatorio sicché l'opposizione svolta dalla dev'essere accolta.

Le spese dell'intero giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della parte opposta per il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o difesa, così provvede:

accoglie l'opposizione agli atti esecutivi;

condanna Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante, al pagamento dei compensi di causa che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 oltre Iva e Cpa.

Così deciso in Roma il trenta settembre 2013

Il Giudice Unico



IL CANCELLIERE
Dr.ssa Elena LANNUCCELLI

Depositato in Cancelleria

Roma, li **01 OTT. 2013**

IL CANCELLIERE
(Dr.ssa Elena LANNUCCELLI)



51